



COMUNICATO UFFICIALE N. 32
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 30/AA al n. 33/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 661 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Riccardo GRABESU, Gianluca DESOLE, Mario CASSANO, Marino VASSELLI e delle società ASD CENTRO STORICO SASSARI e ASD SANT'ORSOLA E TORRES SRL avente ad oggetto la seguente condotta:

Riccardo GRABESU, calciatore tesserato per la società A.S.D. Sant'Orsola, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dell'art. 39, comma 1 lett. Fd), Gc) e Gf), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico della F.I.G.C. n. 34 della stagione Sportiva 2025-2026 per avere lo stesso, dal 23.7.2025 al 14.12.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Torres s.r.l. militante nella categoria pulcini pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e nonostante fosse tesserato quale calciatore per la società A.S.D. Centro Storico Sassari fino al 14.12.2025 e per la società A.S.D. Sant'Orsola dal 18.12.2025;

Gianluca DESOLE, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Centro Storico Sassari, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dell'art. 39, comma 1 lett. Fd), Gc) e Gf), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico della F.I.G.C. n. 34 della stagione sportiva 2025-2026, per avere lo stesso consentito che nella stagione sportiva 2025 - 2026 il sig. Riccardo Grabesu svolgesse la funzione ed i compiti di allenatore della squadra della società Torres s.r.l. militante nella categoria pulcini pur essendo tesserato quale calciatore per la società dallo stesso rappresentata;

Mario CASSANO, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sant'Orsola, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, comma 1 lett. Fd), Gc) e Gf), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale del settore tecnico della F.I.G.C. n. 34 della stagione sportiva 2025-2026, per avere consentito che dal 18.12.2025 il sig. Riccardo Grabesu svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Torres s.r.l. militante nella categoria pulcini pur essendo tesserato quale calciatore per la società dallo stesso rappresentata;

Marino VASSELLI, segretario del settore giovanile tesserato per la società Torres s.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dell'art. 39, comma 1 lett. Fd), Gc) e Gf), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico della F.I.G.C. n. 34 della stagione sportiva 2025-2026 per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che nella stagione sportiva 2025 - 2026 il sig. Riccardo

Grabesu svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Torres s.r.l. militante nella categoria pulcini pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e nonostante fosse tesserato quale calciatore per la società A.S.D. Centro Storico Sassari fino al 14.12.2025 e per la società A.S.D. Sant'Orsola dal 18.12.2025;

ASD CENTRO STORICO SASSARI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Gianluca Desole e Riccardo Grabesu;

ASD SANT'ORSOLA E TORRES SRL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Mario Cassano e Riccardo Grabesu;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Riccardo GRABESU,
 - Sig. Gianluca DESOLE,
 - Sig. Mario CASSANO,
 - Sig. Marino VASSELLI,
 - Società ASD CENTRO STORICO SASSARI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gianluca DESOLE,
 - Società ASD SANT'ORSOLA E TORRES SRL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mario CASSANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Riccardo GRABESU,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gianluca DESOLE,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Mario CASSANO,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marino VASSELLI,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD CENTRO STORICO SASSARI,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD SANT'ORSOLA E TORRES SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 31/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 880 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Corrado INGENITO avente ad oggetto la seguente condotta:

Corrado INGENITO, all'epoca dei fatti allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C. tesserato per la società A.S.D. San Marino Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C., per avere lo stesso, in data 10.2.2026, intorno alle ore 10:30, presso lo stadio comunale Giorgio Calbi di Cattolica, in occasione di un allenamento della squadra affidata alla sua direzione tecnica della società A.S.D. San Marino Calcio, aggredito verbalmente i calciatori L.B., L.M., D.U., G.P. e L.G., rivolgendo all'indirizzo degli stessi minacce, nonché alzando il tono della voce e utilizzando espressioni blasfeme, nonché ancora colpendo un bidone del vetro che veniva rovesciato, al fine di stigmatizzare la loro indebita presenza presso l'impianto sportivo alle ore 10:30, ancorché i medesimi fossero stati convocati soltanto per le ore 12:00 della medesima giornata per la seduta di allenamento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Corrado INGENITO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Corrado INGENITO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 853 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Pier Giacomo BRITA, Francesco Saverio PALAZZINI, Nicola PALAZZINI, Gianni LAURETTI e della società A.S.D. REAL PONTE MILVIO 115, avente ad oggetto la seguente condotta:

Pier Giacomo BRITA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Ponte Milvio 115, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di ottobre 2025 al 18 gennaio 2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone G del campionato di Seconda Categoria al sig. Francesco Saverio Palazzini, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Francesco Saverio PALAZZINI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Real Ponte Milvio 115, A) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di ottobre 2025 al 18 gennaio 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Real Ponte Milvio 115 militante nel girone G del campionato di Seconda Categoria, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; B) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della gara A.S.D. Real Ponte Milvio 115 – A.S.D. Aquilotti Lazio C5 dell'1.2.2026 valevole per il girone G del campionato di Seconda Categoria alla quale stava assistendo al di fuori del recinto di giuoco, rivolto nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria sig. Gianni Lauretti espressioni offensive e irrispettose;

Nicola PALAZZINI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Ponte Milvio 115, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Real Ponte Milvio 115 – A.S.D. Aquilotti Lazio C5 dell'1.2.2026 valevole per il girone G del campionato di Seconda Categoria, invitato il direttore di gara a non segnalare nel proprio referto la presenza negli spogliatoi del dirigente sig. Francesco Saverio Palazzini in quel momento inibito, riferita al direttore di gara dai dirigenti tesserati per la squadra avversaria ed a suo dire circostanza non veridica, altrimenti “avrebbe chiamato l'AIA”;

Gianni LAURETTI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Aquilotti Lazio C5, A) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso del secondo tempo della gara A.S.D. Aquilotti Lazio C5 - A.S.D. Real Ponte Milvio 115 del 12.10.2025 valevole per il girone G del campionato di Seconda Categoria, proferito nei confronti del calciatore della squadra avversaria sig. E.C., nel mentre lo stesso si trovava a terra dopo aver subito un infortunio, espressioni irrispettose; B) in violazione dell'art. 4, comma 1,

del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso nel corso della gara A.S.D. Real Ponte Milvio 115 – A.S.D. Aquilotti Lazio C5 dell'1.2.2026 valevole per il girone G del campionato di Seconda Categoria, rivolto nei confronti del dirigente della squadra avversaria sig. Francesco Saverio Palazzini minacce ed espressioni irrispettose;

A.S.D. REAL PONTE MILVIO 115, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Pier Giacomo Brita, Francesco Saverio Palazzini e Nicola Palazzini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Pier Giacomo BRITA,
 - Sig. Francesco Saverio PALAZZINI,
 - Sig. Nicola PALAZZINI,
 - Sig. Gianni LAURETTI,
 - Società A.S.D. REAL PONTE MILVIO 115, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pier Giacomo Brita;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Pier Giacomo BRITA,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco Saverio PALAZZINI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Nicola PALAZZINI,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Gianni LAURETTI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL PONTE MILVIO 115;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1247 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Stefano BANDECCHI, e della società TERNANA WOMEN S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Stefano BANDECCHI, all'epoca dei fatti Presidente della società TERNANA WOMEN S.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del C.G.S., per aver lo stesso, in data 17.04.2026, nel commentare la decisione del Tribunale Fallimentare di Terni di disporre la liquidazione giudiziale con gestione provvisoria della società TERNANA CALCIO s.r.l. (di cui lo stesso era stato in precedenza Presidente) espresso pubblicamente giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri del sig. Guglielmo Antonio MANZO in qualità di Presidente della S.S. AREZZO S.R.L.;

TERNANA WOMEN S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e 23, comma 5, del C.G.S., per il menzionato comportamento ascrivibile al sig. Stefano Bandecchi nella propria qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente della società TERNANA WOMEN S.R.L.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Stefano BANDECCHI,
 - Società TERNANA WOMEN S.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo Tagliavento;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per il Sig. Stefano BANDECCHI,
 - € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società TERNANA WOMEN S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò